



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto segue relativamente alle proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla prossima Assemblea dei soci, in sede straordinaria, convocata per il giorno 23 aprile 2013, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2013, in seconda convocazione.

PARTE STRAORDINARIA

1) Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da porre a servizio del prestito obbligazionario "equity linked"; delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, si richiama integralmente quanto riportato nella *"Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2441 comma 6, cod. civ. e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, come modificato, relativa alla proposta di delibera di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., sottoposta all'Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2013"* da pubblicare con le modalità e nei termini previsti dall'art. 72 del Regolamento Consob n.11971/99. Si rappresenta, inoltre, che tale aumento di capitale comporterà la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

In relazione a quanto precede, si allega uno schema riepilogativo relativo alla modifica statutaria dell'art. 6 contenente il testo comparato delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, invitando i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare la suddetta proposta, come evidenziate nel citato schema (all. 1).

Siete pertanto sin d'ora invitati ad approvare la proposta di delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da porre a servizio del prestito obbligazionario "equity linked"

Si precisa che la presente proposta di modifica non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

2) Modifiche dello Statuto (art. 27)

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria sottoponiamo al Vostro esame la seguente proposta di modifica che riteniamo necessario ed opportuno apportare all'art. 27 dello Statuto sociale al fine di introdurre apposite disposizioni atte a consentire al Consiglio di Amministrazione di decidere di destinare parte degli utili netti, risultanti da bilancio sociale, ad un apposito fondo ai fini di liberalità, fino a un massimo di 1,5% degli utili medesimi.

In relazione a quanto precede, si allega uno schema riepilogativo contenente il testo comparato delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, invitando i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare la suddetta proposta, come evidenziate nel citato schema (all. 2).

Si precisa che la presente proposta di modifica non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Roma, 13 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(F.to Dott. Paolo Astaldi)

TITOLO II
Capitale – Azioni - Obbligazioni
ART. 6

Il capitale è determinato in Euro 196.849.800,00 (centonovantaseimilioniottocentoquarantanovemilaottocento e centesimi zero), interamente versato, ed è diviso in n. 98.424.900 (novantottomilioniquattrocentoventiquattromilanovecento) azioni da Euro 2,00 (due e centesimi zero).

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti o beni in natura.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse nonché con l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro per l'assegnazione agli stessi di utili della Società, determinando norme particolari con riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti.

TITOLO II
Capitale – Azioni - Obbligazioni
ART. 6

Il capitale è determinato in Euro 196.849.800,00 (centonovantaseimilioniottocentoquarantanovemilaottocento e centesimi zero), interamente versato, ed è diviso in n. 98.424.900 (novantottomilioniquattrocentoventiquattromilanovecento) azioni da Euro 2,00 (due e centesimi zero).

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti o beni in natura.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse nonché con l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro per l'assegnazione agli stessi di utili della Società, determinando norme particolari con riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti.

In data 23 aprile 2013, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo massimo di nominali Euro 35.137.034 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 17.568.517 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 2,00, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio del prestito obbligazionario "equity linked", di importo complessivo pari a Euro 130.000.000, con scadenza al 31 gennaio 2019, emesso in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2013, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 gennaio 2019 e che nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

TITOLO VII
Bilancio e Utili
ART. 27

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale.

Dagli utili netti si deduce altresì un importo pari all' 1,5% (uno virgola cinque per cento) degli stessi, da destinare ad un fondo a valere sul quale il Consiglio di Amministrazione disporrà per fini di liberalità, in piena autonomia.

Il residuo utile netto verrà destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

TITOLO VII
Bilancio e Utili
ART. 27

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale.

Dagli utili netti si deduce altresì un importo, **secondo l'indicazione fornita dal Consiglio di Amministrazione**, pari **a un massimo di al 1,5%** (uno virgola cinque per cento) degli stessi, da destinare ad un fondo a valere sul quale il Consiglio di Amministrazione disporrà per fini di liberalità, in piena autonomia.

Il residuo utile netto verrà destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.